

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:  
OREFICE dott. Mauro PRESIDENTE  
RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE RELATORE  
IACUBINO dott. Marcello CONSIGLIERE  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio, iscritto al n. **34161** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (C.F.: xxxxxxxxxxxx), nata ad xxxxx il xxxxx e residente in xxxx (xxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Prof. Marco Catelli, con sede in Frosinone, V.le Portogallo n. 1; n.c.;

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (C.F.: xxxxxxxxxxxx), nata a xxxxxxxxxxxxxxxx; rapp.ta e difesa dall'avv. Marco Scillitani e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Foggia, alla via G.Rosati, 159/B;

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~ (xxxxxxxxxxxxx), nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tutti rapp.ti e difesi dall'avv. Fulvio Mastroviti e con lui elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Bari, alla via Q. Sella, 40;

per il pagamento, in favore del Comune di Margherita di Savoia della somma complessiva di €. **129.700,20**, di cui: €. **129.700,20** a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **3.348,57** a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **5.422,85** a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **5.422,85**, a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **3.002,85**, a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **3.002,85**, a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **5.422,85**, a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~; €. **4.494,28** a carico di ~~XXXXXXXX XXXXXXXX~~, in solido con ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX~~.

Udito alla pubblica udienza del 19 luglio 2018 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli;

Udito, inoltre, il Procuratore regionale, nella persona del vice procuratore generale dott. Pierpaolo Grasso, il quale ha chiesto la conferma della domanda;

Uditi l'avv. Marco Scillitani, per ~~XXXXXXXX~~, e l'avv. Fulvio Mastroviti, per ~~XXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXX~~, i quali hanno concluso in senso conforme alle deduzioni difensive già rassegnate per iscritto;

Visto l'atto di citazione, in epigrafe, depositato in data 21 marzo 2018 e relativo al fascicolo istruttorio n. 2014/03697/GRS;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

### FATTO

I Sigg.ri XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX hanno tutti ricoperto l'ufficio di assessore nella G.M. di Margherita di Savoia e presieduta dal Sindaco, on. XXXXXXX XXXXXXX, in carica dal marzo 2010 sino al settembre 2012. La dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX è stata responsabile dei servizi finanziari del Comune di Margherita di Savoia, in carica dall'anno 2011 al 31 agosto 2013.

In tale qualità, unitamente al Segretario generale p.t. dott. XXXXXXX XXXXXXX, ai predetti è stato ritualmente notificato da parte della Procura regionale, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 26.8.2016, n.174, sulla base di un esposto, l'invito a dedurre con cui è stato loro contestato di avere avuto parte in numerose e gravissime condotte causative di danno erariale per il Comune di Margherita di Savoia, in relazione a diverse vicende riguardanti l'operato della dipendente, dott.ssa XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, nella qualità di responsabile **pro tempore** dei servizi di bilancio, ragioneria, personale e tributi di quel Comune.

Le condotte asseritamente causative di danno erariale imputate, in via principale, alla dott.ssa XXXXXXX, si riferivano a fattispecie diverse (indebita erogazione di rimborsi spese, illegittima erogazione di compensi incentivanti, indebita erogazione di indennità di posizione e di risultato, illegittima attribuzione di ulteriori compensi) mentre la responsabilità degli altri convenuti si sarebbe limitata ad una sola delle stesse fattispecie ( illegittima erogazione di compensi incentivanti).

I fatti che radicherebbero la pretesa responsabilità degli odierni convenuti sono i medesimi già contestati nell'invito a dedurre.

Nel dettaglio, in citazione, il Procuratore regionale espone quanto in appresso detto.

Con delibera di Giunta comunale n. 29 del 7 febbraio 2011 veniva autorizzata la stipula di una convenzione tra il Comune di Sant'Agata ed il Comune di Margherita di Savoia per l'utilizzo (ex art.14 del CCNL) dei dipendenti del comparto Regioni ed enti locali, per 18 ore, della dipendente XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX nel periodo dal 4 febbraio 2011 al 14 giugno 2011, con la qualifica di specialista in attività economico-finanziarie di categoria D. Si prevedeva, pertanto, conformemente a quanto previsto nella disciplina sopra indicata, il rimborso di un importo pari al 50% della retribuzione erogata alla suddetta dipendente.

La convenzione prevedeva, inoltre, che le indennità spettanti alla dipendente dai due enti utilizzatori, in base all'art.10 del CCNL, che regola, appunto, l'entità della retribuzione di posizione e di risultato, sarebbero state determinate dai due comuni.

Alla predetta dipendente, inoltre, veniva assegnato, con decreto n. 19 del 14 febbraio 2011, l'incarico di posizione organizzativa dei servizi bilancio, Ragioneria, Personale (trattamento economico) e Tributi, prevedendo una indennità di posizione pari ad €. 3.089,00 annue, specificando che la stessa fosse da considerarsi in aggiunta a quella eventualmente già attribuita dal Comune di Sant'Agata di Puglia, e che alla stessa fosse riconosciuta un'indennità di risultato pari al 25% dell'indennità di posizione.

Nell'esposto sopraindicato veniva evidenziato che nella delibera giunta non venivano indicati i giorni di presenza in servizio della XXXXXXX e che la stessa non aveva mai avuto il tesserino di rilevazione presenze, sostenendosi che non fosse possibile conoscere con esattezza il numero delle ore prestate presso il Comune di Margherita di Savoia. Tale incarico è stato successivamente più volte prorogato, come si dirà in seguito.

Nell'esposto si rappresentava, inoltre, che la Xxxxxxx procedeva ad autoliquidarsi somme a titolo di rimborso spese e altri compensi senza alcun effettivo riscontro.

Acquisita la documentazione relativa alle vicende in oggetto, la Procura regionale ha proceduto a contestare ai presunti responsabili (componenti della Giunta comunale, Segretario generale e dott.ssa Xxxxxxx stessa) il danno erariale cagionato alle casse comunali, distinto qui di seguito in varie voci.

#### **1) I rimborsi spese autoliquidati**

L'attività istruttoria effettuata ha avuto modo di rilevare che, in assenza di uno specifico orario di lavoro ed in assenza di un marcatempo, obbligatorio *ex lege*, la dott.ssa Xxxxxxx ha proceduto ad autoliquidarsi ingenti somme a titolo di rimborso spese, applicando, inoltre, le tabelle ACI.

Il meccanismo seguito per tutti i rimborsi spese disposti è stato il seguente:

-con richiesta firmata dalla Xxxxxxx, indirizzata al Settore Economico finanziario del Comune (vale a dire alla Xxxxxxx stessa) veniva richiesto, a consuntivo, il rimborso relativo a diversi e svariati mesi, senza indicazione dei giorni ed in assenza di alcuna preventiva autorizzazione all'eventuale utilizzo del mezzo proprio. Tale richiesta veniva acquisita al solo protocollo interno del settore economico finanziario. A seguito di tale istanza, senza alcuna determina di liquidazione delle somme, veniva emesso mandato di pagamento, a firma, anche in questo caso, della stessa dott.ssa Xxxxxxx.

-con riferimento ai rimborsi erogati per il periodo 1 aprile 2011 - 30 giugno 2011, mancava addirittura la previa richiesta a sé stessa delle somme da rimborsare, mentre, in numerosissimi casi, le richieste di rimborso non risultano neanche datate né protocollate.

Per effetto di tale meccanismo, la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx si è autorimborsata la somma complessiva di €. **18.650,61**, giusta mandati n.638 del 18 aprile 2011, 1060 del 18 luglio 2011, 1667 dell'11 novembre 2011, 210 del 17 febbraio 2012, 662 del 16 maggio 2012, 829 del 21 giugno 2012, 1127 del 1 agosto 2012, 1530 del 29 ottobre 2012, 1639 del 3 dicembre 2012, 254 del 20 febbraio 2013, 255 del 20 febbraio 2013, 437 del 2 maggio 2013, 509 del 12 giugno 2013, 1015 del 25 luglio 2013, 1241 del 7 ottobre 2013, 1923 del 2 dicembre 2014.

Ad avviso della Procura regionale, risultano erogate illecitamente delle somme a titolo di "autorimborso", mancando alcuna autorizzazione preventiva all'uso del mezzo proprio e l'indicazione dei giorni di assenza dall'ufficio. Inoltre, il rimborso chilometrico è avvenuto sulla scorta della Tariffa Aci, in modo difforme da quanto previsto dalla disciplina del CCNL di categoria e dalla normativa nazionale.

#### **2) Gli incentivi ICI erogati alla Dott.ssa Xxxxxxx.**

Nell'esposto si evidenziava, altresì, che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 26 del 24 febbraio 2012 procedeva ad approvare un progetto incentivante per il recupero evasione ICI e TARSU predisposto dalla Dott.ssa Xxxxxxx, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett.p) del D.lgs 446/97 e dell'art.3, comma 57 del D.lgs.662/96.

Nella stessa delibera veniva, inoltre, previsto che alla Dott.ssa Xxxxxxx venisse corrisposto un anticipo mensile pari ad €. 1.500,00 netti sulle somme che sarebbero state introitate.

Per effetto di tale deliberazione, la Dott.ssa Xxxxxxx ha proceduto ad autoliquidarsi una somma pari ad €. 7.260,00 con mandato di pagamento n. 448 del 21 marzo 2012, altra pari ad €. 7.260,00 con mandato n. 888 del 26 giugno 2012.

La successiva indagine ha avuto modo di evidenziare che, tali erogazioni si sono perpetrate nel corso dei successivi mesi giacché:

-con deliberazione n. 116 del 12 luglio 2012, procedeva ad approvare la determina di liquidazione dell'incentivo fra il personale impiegato in questione sulla scorta della relazione tecnica redatta dalla Dott.ssa Xxxxxxx che, tuttavia, teneva conto da un lato, delle somme accertate e non di quelle riscosse, dall'altro di tutti i tributi comunali (TARSU, COSAP, ICI e Lampade votive cimiteriali).

In tale deliberazione si prevedeva nuovamente che alla Dott.ssa Xxxxxxx fosse erogata una somma aggiuntiva pari ad €. 1.500,00 mensili netti.

Per effetto di tale deliberazione, con mandato n. 1358 del 24 settembre 2012, la Xxxxxxx ha ricevuto la somma pari ad €. 7.260,00 per il periodo **Luglio-Settembre**, mentre con mandato n. 1691 del 13 dicembre 2012 ha ricevuto la somma pari ad €. 7.260,00 per il periodo **Ottobre- Dicembre**.

In riferimento, invece, all'**anno 2011**, con deliberazione di G.C. n. 230 del 22 dicembre 2011, la Giunta comunale procedeva ad erogare, a titolo di "saldo compenso sulle somme che saranno introitate per la lotta all'evasione", una somma pari ad €. **6.500,00** alla Dott.ssa Xxxxxxx, senza alcuna ulteriore dimostrazione dell'attività effettuate, in aggiunta ad un compenso di € 4.000,00 già in precedenza erogato con delibera di G.C. n. 85 del 15 aprile 2011 a titolo di anticipo mensile (erogato nel 2011) e con mandato n. 159 del 10 febbraio 2012, la Xxxxxxx riceveva la somma in questione. In aggiunta a tali somme, con determinazione n. 181 del 16 febbraio 2012 la Dott.ssa Xxxxxxx ha proceduto a liquidare al personale, nonché a sé stessa, la complessiva somma di €. 28.943,92 proprio in relazione al medesimo progetto obiettivo.

Tale somma, determinata in ragione di €. 5.788,78 a testa, è stata calcolata sulla scorta delle entrate di tutti i tributi comunali e liquidata con mandati n. 274 del 22 febbraio 2012 e 275 del 24 febbraio 2012.

Con determinazione n. 59 del 14 gennaio 2013, la dott.ssa Xxxxxxx ha proceduto a liquidare al personale, nonché a sé stessa la somma pari ad €. 37.453,47 per il progetto obiettivo relativo all'anno 2012, anche in tal caso mediante erogazione a pioggia (€. 7.090,69 a testa) e nonostante la stessa avesse già percepito quasi € 30.000,00 a titolo di anticipo, sulla scorta delle riscossioni di tutti i tributi comunali, giusta mandati n.23/2013 e 47/2013.

A tale riguardo, la Procura ha proceduto a contestare la fattispecie di danno ai componenti della Giunta comunale che hanno favorevolmente votato alle delibere in questione, al Segretario Generale, nonché alla stessa Xxxxxxx che ha reso i pareri di regolarità previsti dalla legge.

Ad avviso dell'Organo requirente, appaiono fin troppo evidenti le macroscopiche violazioni poste in essere dagli odierni convenuti che, nelle loro qualità rispettivamente di componenti della Giunta Comunale, di Segretario Comunale e Responsabile del Servizio che ha reso i pareri di regolarità alle delibere (la stessa Xxxxxxx), hanno del tutto travisato e violato la specifica normativa di settore prevedendo a favore della Xxxxxxx una indennità "aggiuntiva", pari a € 1.500,00 mensili, l'erogazione di compensi incentivanti in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente solo per l'ICI e, per di più, senza alcun riferimento concreto alle somme incassate.

Il danno in questione è stato suddiviso come segue:

€. **6.500,00** derivante dalla deliberazione n. 230 del 22 dicembre 2011 da ripartire in parti uguali fra i componenti della giunta comunale Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, D'Aloiso e Xxxxxxx ed il Segretario Comunale Xxxxxxx, unitamente alla Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, chiamata a rispondere, per l'intero ed in solido con i predetti, ai sensi dell'art.1, comma 1 *quinquies* della l. 20/94, per aver conseguito direttamente un illecito arricchimento;

€. **14.520,00** derivante dalla deliberazione n. 26 del 24 febbraio 2012 da ripartire in parti uguali fra i componenti della Giunta Comunale Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Xxxxxxx ed il Segretario Comunale Xxxxxxx, unitamente alla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx chiamata a rispondere, per

l'intero ed in solido con i predetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1 *quinquies* della l. 20/94, per aver conseguito direttamente un illecito arricchimento;

€. **14.520,00** derivante dalla deliberazione n. 116 del 12 luglio 2012 da ripartire in parti uguali fra i componenti della Giunta Comunale Xxxxxxx, Xxxxxxx, D'Aloiso, Xxxxxxx e Xxxxxxx ed il Segretario Comunale Xxxxxxx, unitamente alla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx chiamata a rispondere, per l'intero ed in solido con i predetti, ai sensi dell'art.1, comma 1 *quinquies* della l. 20/94, per aver conseguito direttamente un illecito arricchimento;

€. **66.407,39** derivante dalle determinate di liquidazione n. 181 del 16 febbraio 2012 e n. 59 del 14 gennaio 2013, relativi all'illecita erogazione a pioggia ed in assenza dei presupposti di legge legittimanti, a carico della Dott.ssa Xxxxxxx.

### 3) **Gli ulteriori compensi illegittimi percepiti dalla Xxxxxxx**

Con riferimento a tale ultima voce di danno in contestazione, il Procuratore regionale ha esposto che dagli atti acquisiti è emerso, inoltre, che la dott.ssa Xxxxxxx ha percepito:

€. **1.500,00** con mandato di pagamento n. 1014 del 25 luglio 2013 emesso da se stessa e senza alcuna determina o atto presupposto a titolo di "spese di giudizio liquidate in sentenza"; allegate al mandato di pagamento vi sono tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia che condxxxxxxvano la società ATISALE alla rifusione delle predette spese di giudizio al Comune di Margherita di Savoia.

La illiceità della erogazione risiede nel fatto che le somme in questione a titolo di spese di giudizio non possono essere introitate se non da avvocati.

Con mandati di pagamento n. 1297 del 22 agosto 2011, n. 1298 del 22 agosto 2011, n. 1099 del 19 agosto 2013, n. 1100 del 19 agosto 2013, n. 1242 del 7 ottobre 2013, n. 1243 del 7 ottobre 2013, infine, la stessa ha proceduto ad auto erogarsi complessivi €. **2.066,20** a titolo di lavoro straordinario per consultazioni referendarie e ciò, ad avviso della Procura regionale, è in palese stridente contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 83 della l. 244/2007 che ha sancito un espresso divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Il danno complessivo per le casistiche di cui al presente punto è stato quantificato in €. **3.566,20** ed è stato posto a carico della Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, a titolo di dolo.

La dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Marco Scillitani, il quale ha depositato in segreteria, in data 28 giugno 2018, una comparsa di costituzione, eccependo, con riferimento alla prima voce di danno, che la dott.ssa Xxxxxxx svolgesse un'attività di natura dirigenziale e, pertanto, che, da un lato, non fosse tenuta all'obbligo della cd. "timbratura" e, dall'altro, l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio fosse contenuta nell'art. 3, comma 6 della convenzione, citando, al riguardo una pronuncia della Sezione del controllo della Corte dei Conti pugliese (deliberazione n.31/PAR/2012 del 7 marzo 2012, che conferma la precedente deliberazione n. 5/PAR/2012). Inoltre, il fatto che non venisse richiesto il rimborso per la tratta Foggia/Margherita di Savoia è giustificato dalla circostanza che la Xxxxxxx faceva coincidere vari adempimenti (in diversi uffici pubblici) assolti per il Comune di Sant'Agata in quel di Foggia, che si trova lungo il tragitto, omettendo il primo tratto (Sant'Agata/Foggia) e, all'uopo, chiedendo l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli indicati a pagg. 2-3 della comparsa, allo scopo di dimostrare le circostanze di fatto affermate.

Per quanto concerne le altre due voci di danno in contestazione, il difensore ha eccepito che la dazione degli acconti relativi ai compensi incentivanti sarebbe stata, poi, assorbita dall'esito positivo dei progetti obiettivo che avrebbero comportato consistenti recuperi dei tributi di

competenza dell'ente comunale e che il Sindaco p.t. delegava la Xxxxxxx a rappresentare in giudizio l'amministrazione contro la società Atisale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia e alla Commissione tributaria regionale, spettandole le somme liquidate a titolo di spese di giudizio ai sensi dell'art. 4, comma 3 C.C.N.L. per il biennio 2000/2001. Nessun cenno, invece, in ordine al pagamento degli straordinari per le consultazioni referendarie.

I Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Fulvio Mastroviti, il quale ha depositato in segreteria, in data 28 giugno 2018, una memoria difensiva, nella quale, dopo avere ripercorso la vicenda in fatto, ha sollevato le seguenti eccezioni.

Non può insorgere alcuna responsabilità in ordine alle determinazioni giuntali, concernenti i compensi incentivanti per il recupero della evasione dei tributi comunali, trattandosi di decisioni legittime, in quanto previste da leggi e regolamenti, ed opportune in quanto conformi ai canoni di logicità, coerenza e non contraddittorietà, oltre che produttive di benefici e vantaggi per l'amministrazione comunale.

La decisione di stabilire pagamenti in acconto per compensi di cui è certa la debenza è frutto di una scelta discrezionale dell'amministrazione, in quanto tale insindacabile nel merito, e, comunque, è dirimente la circostanza che i pagamenti disposti a favore della Xxxxxxx negli anni in questione siano stati effettuati a titolo di " anticipo" sui compensi dovuti ovvero "in acconto" rispetto alle somme che a fine progetto avrebbero dovuto essere calcolate e corrisposte ai dipendenti interessati.

I convenuti, inoltre, hanno adottato le opportune e dovute cautele, inserendo in tutte le delibere "incriminate" la clausola "salvo conguaglio", risultando rafforzati in tale convincimento per la presenza in senso favorevole dei pareri tecnici previsti dalla legge.

Né vale a configurare una qualche forma di responsabilità a carico dei convenuti la circostanza che la Xxxxxxx, in sede di consuntivazione dei progetti, abbia provveduto a liquidare anche in proprio favore e per intero la misura del compenso incentivante anziché procedere ad effettuare i dovuti conguagli.

La Giunta comunale non ha mai previsto e né tanto autorizzato che il fondo incentivante di cui al D.Lgs. n. 446/1997 ed al regolamento comunale (approvato con del. C.C. n. 66/1998) si alimentasse con i proventi di tutti i tributi comunali (e, quindi, oltre all'ICI, TARSU, COSAP etc.), limitandosi a stabilire le deliberazioni in esame che il fondo incentivante destinato al personale dipendente incaricato dell'attuazione dei progetti "sia ripartito tra i dipendenti dell'ufficio per lo svolgimento di mansioni di accertamento dell'evasione TARSU e ICI..." e non che tale fondo sia costituito attingendo anche a tributi diversi dall'ICI.

Circa l'addebito secondo cui la liquidazione dei compensi al personale sarebbe avvenuta senza alcuna valutazione dei singoli apporti, il difensore ha eccepito che la Giunta comunale, sia con delibera n. 85/2011, che con la successiva delibera n. 26/2012, nel definire i criteri preordinati alla costituzione e all'utilizzo del fondo incentivante, aveva avuto cura di stabilire in maniera chiara ed inequivoca che il fondo dovesse essere "ripartito tra i dipendenti dell'ufficio per lo svolgimento di mansioni di accertamento dell'evasione TARSU ed ICI e in proporzione al tempo dedicato all'attività di accertamento" e che "i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti dal responsabile dell'ufficio tributi in base all'effettiva attività svolta".

Il difensore ha eccepito, infine, che le somme imputate a titolo di danno ai convenuti sono tutte al lordo delle ritenute operate e non, come avrebbe dovuto essere, al netto delle stesse ritenute, indicando in €. 22.030,00 l'importo in ipotesi ascrivibile.

Sia la Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxx che il dott. Xxxxxxx Xxxxxxx, attinti dalla domanda attrice in ragione rispettivamente della carica di Sindaco p.t. e Segretario generale p.t. del Comune di Margherita di Savoia non si sono costituiti in giudizio.

All'odierna udienza, sentite le parti, giusta quanto riportato dal verbale di udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Ritenuto in

### DIRITTO

La domanda è fondata, secondo quanto in appresso detto.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, il danno erariale complessivo cagionato al Comune di Margherita di Savoia è rimasto accertato in €. **129.700,20**, da porre a carico dei soggetti convenuti, nei limiti di seguito esposti.

Per quanto riguarda la prima posta di danno, rappresentata dai rimborsi spese autoliquidati, appare evidente che essi si appalesino illeciti, laddove disposti con gravissima violazione di norme cogenti e, soprattutto, in assenza di alcun controllo di alcun soggetto a ciò deputato, senza alcuna indicazione dei giorni, delle ore, degli orari di svolgimento delle trasferte.

Infatti, alcuna preventiva autorizzazione è stata richiesta per l'utilizzo del mezzo proprio, così come richiede il CCNL di categoria e la disciplina nazionale; così come non è rimborsabile il costo chilometrico sulla scorta della tariffa ACI e, inoltre, non è oltremodo rimborsabile il costo chilometrico da una sede diversa da quella lavorativa (è sempre indicato il rimborso da Foggia a Margherita di Savoia e ritorno). A tale ultimo proposito, non è rilevante quanto affermato dal difensore circa la pretesa coincidenza di adempimenti da svolgere presso gli uffici pubblici indicati, in quanto essi avrebbero dovuto essere diligentemente annotati sulla documentazione di spesa, mentre ciò non è stato.

Non può, poi, che destare sorpresa l'affermazione secondo la quale la dott.ssa Xxxxxxx non fosse tenuta alla timbratura in ragione del proprio ruolo "dirigenziale".

Va ricordato, infatti, che la medesima era funzionaria di categoria D e tenuta, pertanto, all'effettuazione delle ore lavorative da certificare mediante attestazione della presenza in servizio.

Lascia perplessi, pertanto, la circostanza che la stessa, ritenendosi dirigente, sia presso il Comune di Sant'Agata che presso il Comune di Margherita di Savoia, non timbrasse alcun cartellino.

Sul rimborso del mezzo proprio, va chiarito, inoltre, che la convenzione, nonché la citata deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei Conti, riconoscono il rimborso delle spese di viaggio limitatamente ai casi in cui vi fosse la necessità di spostarsi fra la sede del Comune convenzionato e quella presso la quale il funzionario è dipendente e non già tutte le volte in cui il funzionario, per svolgere la sua ordinaria attività lavorativa, deve recarsi presso il Comune convenzionato.

Appare evidente che, in tal caso, alcun rimborso può spettare al funzionario. Ad ogni buon conto, l'eventuale deroga ai limiti di cui all'art. 6 comma 10 del D.L. 78/2010 non esime il funzionario dal richiedere l'autorizzazione preventiva all'utilizzo del mezzo proprio, così come espressamente richiesto dalla normativa di settore.

Come già accennato, alcuna autorizzazione preventiva all'utilizzo del mezzo proprio risulta esserci agli atti, né tanto meno alcuna possibilità di riscontrare le giornate in cui si è svolta la missione.

Il danno non può, quindi, che corrispondere all'intera somma, pari a € **18.560,61**, che la Xxxxxxx, in palese ed evidente conflitto di interessi, ha proceduto ad autoliquidarsi nella triplice veste di richiedente, ricevente la documentazione e firmataria dei mandati di pagamento, senza neanche

procedere ad alcuna determina di liquidazione e senza il vaglio esterno di alcun soggetto che ne determinasse l'entità e l'effettiva spettanza.

Parimenti, deve essere affermata la responsabilità della Xxxxxxx, a titolo di dolo, e degli altri convenuti, a titolo di colpa grave, in ordine alla seconda voce di danno, rappresentata dalla erogazione dei compensi incentivanti per il recupero della evasione ICI e TAR SU.

Nel caso di specie, trattasi di compensi incentivanti, espressamente previsti dall'art. 59, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale sanciva la possibilità per i Comuni di prevedere, mediante Regolamento, compensi incentivanti per il personale degli uffici tributi, relativamente all'attività di recupero dell'ICI e, precisamente, sulla base del gettito ICI, così come previsto dall'art. 3, comma 57, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Le controdeduzioni difensive hanno posto in evidenza, sostanzialmente, la legittimità dell'operato dei deducenti, unitamente al fatto che, la dazione degli acconti sarebbe stata poi, comunque, assorbita dall'esito positivo dei progetti obiettivo che avrebbero comportato consistenti recuperi dei tributi di competenza dell'ente.

Tanto premesso, l'erogazione di compensi "in acconto" alla Xxxxxxx è illecita non tanto perché, come sostenuto dalla Procura regionale, si sia in tal guisa accordata alla stessa un'indennità aggiuntiva pari ad €. 1.500,00 mensili, dappoiché la modalità utilizzata "salvo conguaglio", poneva al riparo l'ente comunale da eventuali pretese della medesima, ma perché la parametrizzazione dell'erogazione dell'incentivo - che la legge dispone sia previsto solo per l'ICI - era anche con riferimento alla totalità dei tributi comunali (TAR SU, COSAP, ecc.), senza alcun riferimento concreto alle somme incassate ed in palese dispregio delle disposizioni normative in quanto alcun compenso incentivante può essere previsto per i tributi diversi dall'ICI. Ed essendo la stessa Xxxxxxx beneficiaria già di ingenti dazioni, possono ravvisarsi nella condotta della medesima gli estremi dell'illecito doloso arricchimento, come sostenuto dalla Procura regionale.

Sono stati liquidati, inoltre, compensi al personale senza alcuna valutazione dei singoli apporti, ma esclusivamente a pioggia in assenza della concreta valutazione del rendimento del singolo soggetto nella realizzazione del progetto, in palese violazione dei principi tassativamente fissati dall'art.7 comma 5 del d.lgs 165 del 2001, 45 del d.lgs 165/2001, e dei contratti collettivi di comparto, come sancito anche, ormai pacificamente, dalla giurisprudenza contabile. Infatti la disciplina prevista dall'art.59, comma 1, lett.p) del d.lgs 446/97 non deroga alla disciplina generale secondo la quale, ai fini dell'erogazione dei progetti obiettivo volti al recupero della sola ICI, non possono essere erogati in alcun modo compensi a pioggia.

Il danno è stato quantificato dal Procuratore regionale nella misura di:

**A) € 6.500,00**, derivante dalla deliberazione n. 230 del 22.12.2011;

**B) € 14.520,00**, derivante dalla deliberazione n. 26 del 24.2.2012;

**C) € 14.520,00**, derivante dalla deliberazione n. 116 del 12 luglio 2012;

**D) € 66.407,39**, derivante dalle deliberazioni n. 181 del 16.2.2012 e n. 59 del 14.1.2013;

chiamando a rispondere delle somme di cui alle lett. A), B) e C), in parti eguali tra loro, a titolo di colpa grave, i componenti della Giunta Comunale, nella persona dei Sigg.ri Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx e Xxxxxxx, che hanno adottato le predette deliberazioni, nonché il Segretario generale, nella persona del dott. Xxxxxxx, e il responsabile dei servizi finanziari, dott.ssa Xxxxxxx, in via solidale con i predetti, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, L. n. 20/1994; quest'ultima, a titolo esclusivo, in relazione alle somme di cui alla lett. D), trattandosi di determinazioni dirigenziali.

Giudica, tuttavia, il Collegio che il danno in contestazione debba essere ridotto del 50%, poiché sono innegabili i vantaggi derivati al Comune di Margherita di Savoia e scaturiti dalla attività di



recupero dell'evasione dei tributi comunali, che seppure non elidono il danno in questione, devono essere valutati ai fini della liquidazione dello stesso, ferma restando la responsabilità a titolo solidale della dott.ssa XXXXXXX.

Va respinta l'eccezione difensiva tesa ad ottenere il ricalcolo al netto dell'importo come sopra liquidato.

La giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti (*ex plurimis*, III<sup>a</sup> Sezione d'Appello, sentenza n. 189/2013; II<sup>a</sup> Sezione d'Appello, sentenza n. 116/2010; Sezione d'Appello per la Sicilia, sentenza n. 379/2011 e n. 22/2012; Sezione Lombardia, sentenza n. 89/2013; Sezione Toscana, sentenza n. 188/2013), ha precisato, infatti, che in presenza di danno erariale, il calcolo vada effettuato al lordo degli oneri riflessi e fiscali.

Da siffatto orientamento giurisprudenziale il Collegio non ritiene di discostarsi, in quanto corretto. Infatti, l'onere fiscale è strettamente correlato all'adempimento di un'obbligazione legale gravante sull'ente quale sostituto di imposta.

Per quanto riguarda, infine, l'ultima voce di danno, rappresentata dagli ulteriori compensi illegittimi autoliquidati dalla XXXXXXX, occorre distinguere tra le spese di giudizio e i compensi erogati a titolo di lavoro straordinario.

In relazione ai primi, non è dato comprendere a che titolo la dott.ssa Tornisiello si sia autoliquidata tali somme, tenuto conto che nessuna norma prevede che il responsabile del servizio finanziario possa essere destinatario di tali propine, né la stessa riveste la qualifica di Avvocato. In proposito la XXXXXXX ha evidenziato di aver la stessa aveva ricevuto formale mandato per rappresentare il Comune di Margherita di Savoia innanzi alla Commissione Tributaria per un contenzioso, richiamando l'art. 27 del CCNL di comparto.

Al riguardo, va sottolineata la macroscopica illiceità dell'autoerogazione delle "spese di giudizio" che, come specificato, possono essere erogate esclusivamente agli avvocati.

In relazione ai secondi, sui quali il difensore non si è soffermato in alcun modo in comparsa di costituzione, è sufficiente richiamare quanto previsto dall'art. 3, comma 83, L. n. 244/2007 e, conseguentemente, il chiaro divieto tassativo per le PP.AA. di erogare compensi per lavoro straordinario, se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

Conclusivamente, sussistono gli estremi della responsabilità amministrativa in relazione al danno rideterminato in € 47.723,69 (95.447,39:2), concernente compensi incentivanti erogati, di cui:

€ 1.674,285, a carico di XXXXXXX XXXXXXX;

€ 2.711,425, a carico di XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX, ciascuno;

€ 1.501,425, a carico di XXXXXXX XXXXXXX e XXXXXXX XXXXXXX, ciascuno;

€ 2.247,14, a carico di XXXXXXX XXXXXXX;

e, a titolo solidale, la XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX;

€ 33.203,69, a carico della XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, a titolo esclusivo. A differenza degli altri convenuti, invero, la responsabilità della dott.ssa XXXXXXX in relazione alle deliberazioni giuntali causative di danno (n. 230 del 22 dicembre 2011, n. 26 del 24 febbraio 2012, n. 116 del 12 luglio 2012) è a titolo solidale, in quanto dolosa, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, che fa riferimento alla ipotesi del concorso di persone (v. il richiamo al comma 1-*quater*) e ai "soli" concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, trovando conferma, pertanto, l'ipotesi di addebito formulata nell'atto di citazione. E' a titolo esclusivo, invece, per quanto riguarda la somma erogata per effetto delle determinazioni dirigenziali n. 181 del 16 febbraio 2012 e n. 59 del 14 gennaio 2013.

Quest'ultima, deve essere chiamata a rispondere, altresì, a titolo esclusivo, delle altre voci di danno e, precisamente, di € 18.650,61 e € 3.566,20: in totale € 22.216,81.

Sulle somme dovute spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, come per legge.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza in giudizio e sono liquidate ai sensi dell'art. 31, comma 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 con nota in margine alla presente sentenza.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale, accogliendo parzialmente la domanda del Procuratore regionale,

**CONDANNA**

al pagamento, in favore del Comune di Margherita di Savoia, di

€ 47.723,69, nella misura di: € 1.674,285, Xxxxxxx Xxxxxxx; € 2.711,425, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, ciascuno; € 1.501,425, Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, ciascuno; € 2.247,14, Xxxxxxx Xxxxxxx;

e, a titolo solidale, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, in relazione al suddetto importo complessivo.

Condanna, altresì, Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx al pagamento della somma complessiva di € 55.420,50 (€ 33.203,69 + € 22.216,81).

Il tutto oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, nei sensi in motivazione.

Così deciso in Bari, nelle Camere di consiglio del diciannove luglio e dieci ottobre duemiladiciotto.

IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.

(f.to M.Orefice) (f.to V.Raeli)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 611,16.

Funzionario Amministrativo

(f.to Francesco Gisotti)

Depositata in segreteria il 23/04/2019

Il Funzionario

(f.to Dott. Francesco Gisotti)